

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE L'

USO DEL CENTRO SPORTIVO "VALLONE"

(R Centro sportivo)

(del 28 agosto 1984)



IL MUNICIPIO DI BIASCA

- valendosi della facoltà concessagli dall'art. 11 DELOC e dall'art. 106 RC;

o r d i n a :

Campo di applicazione

Art. 1

¹La presente ordinanza disciplina l'uso del Centro sportivo "Vallone" (di seguito "Centro").

²Il Centro comprende:

- a) il campo principale da gioco A con i sedimi circolari (in rub-tan e erbosi) ai lati del rettangolo da gioco;
- b) il campo B;
- c) il campo d'allenamento C;
- d) l'edificio interrato con i locali docce-sogliatoi no. 1, 2, 3, 4; i locali arbitri 1 e 2 ed i vani per il deposito di materiale leggero;
- e) la pista circolare a 6 corsie e le pedane per il salto in lungo, il salto con l'asta ed il salto in alto situate nel campo principale A;
- f) le pedane e le attrezzature per il getto del peso e per il lancio del disco, del martello e del giavellotto e la pedana per il salto triplo situate nei campi B e C;
- g) lo stabile con tribuna e mescita situato all'interno del campo A; ¹

¹ Modificazione del 29.03.1994

- h) lo stabile (box) situato all'esterno del sedime cintato, su Via dei Borradori, adibito a deposito dei macchinari, attrezzi e materiali in dotazione al Centro, per la manutenzione.²

Organi di vigilanza / disciplinamento dell'utilizzazione

Art. 2

¹Il Municipio esercita la vigilanza sul Centro tramite il Dicastero sport (di seguito "Dicastero"), la Commissione sport (di seguito "Commissione") e l'Ufficio tecnico comunale (di seguito "UTC").

²Il custode e il suo sostituto provvedono, secondo le apposite disposizioni, alla manutenzione e alla pulizia degli impianti, dei tappeti erbosi, delle piste e delle pedane.

Essi vigilano a che siano applicate le disposizioni della presente ordinanza e notificano al Municipio eventuali infrazioni.

Art. 3

¹Il disciplinamento dell'utilizzazione delle infrastrutture compete al Dicastero con la collaborazione della Commissione e dell'UTC.

²Essi stabiliscono il piano di occupazione settimanale e il programma sportivo stagionale.

Concessioni di utilizzazione

Art. 4

¹Le concessioni per l'utilizzazione delle infrastrutture del Centro sono rilasciate dal Municipio, sentito il Dicastero e l'UTC.

²Con le società e le associazioni che utilizzano regolarmente il Centro il Municipio stipula convenzioni singole che stabiliscono segnatamente:

- a) i sedimi, locali, vani di servizio e materiali concessi in uso;
- b) gli obblighi del Comune e della società con riferimento particolare alla manutenzione e alla pulizia dei diversi sedimi e impianti;
- c) la tassa d'uso;
- d) il contributo alle spese d'esercizio.

³Di regola l'uso del Centro è riservato alle società convenzionate.

⁴Eccezionalmente il Municipio può concedere permessi speciali e temporanei a società, associazioni o enti (escluse singole persone) che ne facciano richiesta scritta, purché la loro attività non intralci quella delle associazioni firmatarie di una convenzione.

Le condizioni vengono fissate volta per volta secondo il Regolamento sul demanio pubblico e le relative direttive sulle tasse d'uso.³

² Modificazione del 29.04.1994

³ Aggiunta del 29.03.1994

Uso dei campi

Art. 5

¹Il campo principale A è riservato alle competizioni ufficiali delle squadre di II e III divisione (campionati, coppa, amichevoli) stabilite dal programma sportivo.

²Gli allenamenti calcistici sono permessi unicamente con scarpette di ginnastica secondo il piano settimanale.

³L'allenamento atletico è consentito all'esterno del rettangolo da gioco sui sedimi semicircolari (rub-tan e tappeto erboso).

⁴Sono vietati il lancio del disco, del martello e del giavellotto nonché l'allenamento ai tiri in porta.

⁵La corsia interna della pista circolare è riservata alle competizioni ufficiali; essa non va utilizzata per gli allenamenti.

⁶Eccezionalmente e solo nel caso di manifestazioni importanti il Municipio potrà concedere deroghe.

Art. 6

¹Il campo B è riservato:

- a) alle competizioni (di campionato o amichevoli) delle squadre giovanili;
- b) agli allenamenti, con scarpette da ginnastica, delle squadre di II e III divisione.

²L'allenamento atletico è consentito negli spazi esterni al rettangolo da gioco.

³L'allenamento al tiro in porta è vietato.

Art. 7

¹Il campo C è riservato agli allenamenti e ai tiri in porta.

²E' obbligatorio l'uso di scarpette da ginnastica ad eccezione degli allenamenti al tiro in porta per i quali sono ammesse le scarpe chiodate.

Disposizioni comuni circa l'uso delle installazioni

Art. 8

¹Gli utenti sono tenuti ad avere la massima cura degli edifici, degli impianti, del mobilio e del materiale messi a loro disposizione.

²Eventuali danni devono essere immediatamente notificati al custode o al suo sostituto.

³E' vietato procedere direttamente a riparazioni o modificazioni degli impianti.

⁴Il funzionamento degli impianti di riscaldamento, di illuminazione di preparazione dell'acqua calda nonché l'apertura e la chiusura delle installazioni è di esclusiva competenza del personale del Comune.

Art. 9

¹Sulle piste e pedane in rub-tan è consentito l'uso di scarpette regolamentari per l'atletica con chiodi della lunghezza massima di 9 mm, oppure di scarpette da ginnastica.

²Prima dell'uso dei materassi di caduta per il salto in alto e con l'asta, anche durante gli allenamenti, deve essere tolto ed allontanato dalla zona dei salti e dalle piste il relativo telone da protezione.

³E' vietato l'accesso agli spogliatoi con calzature imbrattate di fango, terra o sabbia; le stesse devono essere pulite nelle apposite vaschette sistemate all'entrata dei corridoi degli spogliatoi.

⁴Negli edifici è vietato fumare.

⁵L'accesso con veicoli a motore all'interno dei recinti del Centro è severamente vietato.

Misure urgenti

Art. 10

L'UTC è autorizzato a far sospendere una manifestazione o a chiudere temporaneamente il Centro nel caso in cui le condizioni delle installazioni, da un punto di vista tecnico, fossero tali da far temere il verificarsi di danni di una certa entità.

Obblighi e responsabilità degli utenti

Art. 11

¹Le società che utilizzano gli impianti del Centro sono responsabili per tutti i danni alle persone ed alle cose provocati sia dai propri membri sia dai partecipanti e dagli spettatori che assistono alle manifestazioni da esse organizzate.

Esse sono tenute a stipulare una adeguata assicurazione RC a copertura di tali rischi.

²I preposti alla direzione degli allenamenti delle società concessionarie e gli organizzatori di manifestazioni sono pure tenuti a collaborare per una razionale e disciplinata utilizzazione delle infrastrutture.

Art. 12

Le società organizzatrici di manifestazioni ufficiali debbono provvedere a proprie spese a istituire i necessari servizi di controllo, d'ordine e sanitari.

Art. 13

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali furti.

Pubblicità

Art. 14

La pubblicità e l'affissione su tutta l'area del Centro è disciplinata dal Municipio.

Mescita

Art. 15

Il Municipio si riserva il diritto di delegare la gestione della mescita alle società sportive convenzionate o di appaltarla a terzi, tramite concorso pubblico.⁴

Infrazioni

Art. 16

¹Gli utenti devono rispettare scrupolosamente la presente ordinanza nonché eventuali altre disposizioni impartite dall'UTC, dal custode o dal suo sostituto.

²I danni arrecati alle installazioni verranno fatti riparare dal Comune e la spesa relativa caricata alla società responsabile.

³Chi non ossequia gli ordini e le prescrizioni degli organi di vigilanza può essere punito con una multa fino a fr. 200.00.

⁴In caso di ripetute mancanze e di infruttuosa diffida verrà revocata la concessione.

Art. 17

Chiunque, atleta o spettatore, entro i recinti del Centro con il proprio comportamento, reca molestia al prossimo o disturba il regolare svolgimento delle attività sportive, può essere allontanato.

Disposizioni finali

Art. 18

La presente ordinanza entra in vigore 1 settembre 1984.

Biasca, 28 agosto 1984

⁴ Modificazione del 29.03.1994